

DECRETO n. 1257

## IL RETTORE

VISTO la Legge 240/2010;
VISTO la Legge 241/1990 e seguenti modificazioni;
VISTA la deliberazione del Comitato Tecnico Organizzatore dell'Unicusano del 23 giugno 2016;
VISTA la deliberazione del CdA dell'Unicusano del 18 luglio 2016;
CONSIDERATA la necessità di emanare il Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;

## DECRETA

Art.1) E' emanato il Regolamento per la valutazione di Ateneo circa lo svolgimento delle attività didattiche, della ricerca, e gestionali dei Professori e Ricercatori a tempo indeterminato e per l'attribuzione degli scatti stipendiali

Il presente decreto è acquisito nella raccolta interna e pubblicato sul sito dell'Unicusano.

Roma, 11 gennaio 2017

IL RETTORE

Prof. Fabio FORTUNA



Regolamento per la valutazione di Ateneo circa lo svolgimento delle attività didattiche, della ricerca, e gestionali dei Professori e Ricercatori a tempo indeterminato e per l'attribuzione degli scatti stipendiali

## Art. 1

# (Oggetto e finalità)

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano il sistema di valutazione di Ateneo in materia di impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, di seguito denominata "valutazione", al fine di riconoscere l'impegno complessivo dei singoli ed i risultati conseguiti, anche per promuovere il miglioramento della "performance" dell'Ateneo.

# Art. 2 (Valutazione del personale docente dell'ateneo)

- 1. La Valutazione di Ateneo del personale docente si effettua su base triennale.
- 2. I Professori e i ricercatori a tempo indeterminato saranno chiamati alla valutazione entro l'anno solare successivo allo scadere del triennio di attività prestata per l'Unicusano. I termini per la prima valutazione decorreranno a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
- I Professori e i ricercatori a tempo indeterminato interessati dalla valutazione per un determinato anno sono individuati con decreto rettorale entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente.
- 3. Allo scadere del triennio, i soggetti chiamati alla valutazione sono tenuti alla presentazione presso gli uffici della segreteria del Rettore, della relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei tre anni precedenti, ai sensi dei commi 7 e 14, art. 6 della legge 240/2010.
- 4. Ai fini della valutazione dell'impegno in attività di insegnamento viene considerata l'attività svolta nei tre anni accademici precedenti.
- 5. Ai fini della valutazione dell'impegno nelle attività gestionali vengono considerate le attività espletate nel triennio precedente.
- 6. Ai fini della valutazione dell'impegno in attività di ricerca vengono considerati i prodotti della ricerca che risultano dall'Elenco della Ricerca di Ateneo pubblicati nel triennio precedente.

## Art. 3

(Commissione di valutazione)



- 1. La procedura di Valutazione del personale docente di Ateneo è realizzata da una apposita Commissione nominata con decreto rettorale che, restando in carica per l'intero anno solare, si occuperà delle valutazioni dei Professori o ricercatori a tempo indeterminato in scadenza.
- 2. La Commissione si riunirà, di norma, 3 volte all'anno per le valutazioni dei Professori e dei ricercatori a tempo indeterminato secondo un calendario stilato dagli uffici della Direzione Generale.
- 3. La Commissione è composta da tre membri indicati dal Consiglio di Amministrazione dell'Unicusano. La Commissione è presieduta dal membro più anziano che provvederà a stilare un calendario annuale delle sedute. Il Direttore Generale o un suo delegato svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
- 4. La Commissione conclude i suoi lavori entro 60 giorni dalla data di convocazione prorogabili per una sola volta con decreto rettorale per ulteriori 60 giorni su richiesta del Presidente.
- 5. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Rettore.

### Art. 4

# (Procedura di valutazione ai sensi dei commi 7 e 14 art. 6 della Legge 240/2010)

- 1. La procedura di valutazione del personale docente di Ateneo opererà valutando, in relazione alle esigenze dell'Ateneo e della normativa di riferimento, i compiti didattici affidati, le pubblicazioni scientifiche prodotte e gli incarichi gestionali, compresi quelli di coordinamento di progetti di ricerca, riportati nella relazione sulle attività svolte nel triennio precedente.
- 2. Nello specifico, la valutazione dell'attività dei ricercatori/Professori sarà effettuata secondo i seguenti elementi:
- a) Con riferimento ai compiti didattici affidati, aver svolto le attività contenute nel modello formativo nei 3 anni accademici corrispondenti al triennio oggetto di valutazione e aver ottenuto una percentuale di gradimento del "Questionario delle opinioni degli studenti frequentanti" pari almeno al 70%. I docenti dovranno inoltre adottare adeguate misure, sulla base di quanto previsto dal modello formativo adottato dall'Università, tendenti al recupero di almeno il 90% degli studenti respinti nell'arco del triennio considerato.
- b) Con riferimento alle attività di ricerca, aver pubblicato almeno 3 lavori nel triennio per il quale si svolge la valutazione sempre che rientrino, tali lavori, in una ricerca approvata dal CDA come ricerca di interesse dell'Ateneo sentito il parere del CTO. Per pubblicazioni si intendono i lavori a carattere scientifico riconosciuti come validi ai fini delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, corredate dal codice ISSN del periodico e del codice ISBN della monografia. Tale elenco deve obbligatoriamente risultare nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di



Ateneo. Il docente è tenuto inoltre, a partecipare obbligatoriamente ad un minimo di 3 progetti di ricerca di cui almeno 2 europei o internazionali, nel triennio considerato.

- c) Aver acquisito finanziamenti esterni per la propria attività di ricerca.
- d) Con riferimento alle attività gestionali, aver partecipato, relativamente al triennio considerato, a tutti i Consigli di Dipartimento, ai Gruppi di riesame, Commissioni paritetiche, ai Consigli di CDS, Commissioni concorsuali, Commissioni Erasmus e, più in generale, ad ogni attività assegnata, salvo assenze giustificate per motivi di salute debitamente certificati. Per il calcolo della percentuale delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli dipartimenti.
- 3. In caso di valutazione positiva dei quattro punti sopra elencati, la valutazione del Professore/ricercatore a tempo indeterminato è giudicata positivamente. In caso di valutazione negativa anche di un solo punto sopra indicato, il docente sarà valutato negativamente.

### Art. 5

## (Comunicazione dell'esito della valutazione)

- 1. Entro 20 giorni dall'approvazione degli atti della Commissione, l'Ateneo comunica a ciascun docente il giudizio conseguito.
- 2. Entro 60 giorni dall'approvazione degli atti della Commissione, l'Ateneo pubblica sul portale la lista dei professori e ricercatori a tempo indeterminato che hanno conseguito il giudizio positivo.

### Art. 6

# (Attribuzione degli scatti stipendiali in attuazione del comma 14, art. 6 della legge 240/2010)

1. Gli scatti stipendiali di cui agli articoli 36 e 38 del DPR n. 382/1980 saranno attribuiti, secondo le modalità previste dalla legge, ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato se gli stessi avranno ottenuto un giudizio positivo ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del presente regolamento, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

## Art. 7

## (Norma di chiusura)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia espressamente alle norme vigenti in materia.